VITTIME, ISTANZE DI GIUSTIZIA E LIMITI DELLA RISPOSTA PENALE. PROSPETTIVE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI DELITTI SESSUALI

di Gian Marco Caletti
(*Ricercatore di diritto penale,*
Università di Bologna)

Le prime esperienze applicative della disciplina organica della giustizia riparativa (d.lgs. 150/2022, c.d. riforma Cartabia) hanno dimostrato un *favor reparationis* nel settore della violenza contro le donne, rispetto al quale da sempre si evidenzia il difficile connubio con forme di giustizia alternative. Diverse voci si sono levate per mettere in discussione l'accesso generalizzato ai programmi, anche auspicando una "controriforma" che escluda l'applicabilità della disciplina a determinate fattispecie delittuose. Il crescente dibattito sul punto offre l'occasione non solo di interrogarsi sulla compatibilità di pratiche riparative con i delitti riconducibili alla violenza di genere, ma anche, più in generale, di indagare sulle reali aspirazioni di giustizia da parte delle vittime di tali reati, nonché sulle difficoltà a perseguirle nel contesto della tradizionale giustizia penale. È quanto si propone di fare questo breve contributo, che circoscrive l'analisi al settore specifico dei delitti sessuali, secondo una delimitazione tematica suggerita da taluni elementi differenzianti rispetto ad altre forme di violenza di genere.
Early implementation of Italy's new restorative justice framework (the Cartabia Reform) has revealed a surprising openness toward its use in cases of violence against women – an area traditionally seen as incompatible with alternative justice models. This trend has sparked criticism and calls for a "counter-reform" that would exclude access to restorative programmes for certain offences. The debate provides an opportunity to reconsider not only whether restorative practices can meaningfully apply to gender-based violence, but also what victims actually seek when they pursue justice – and why the criminal justice system often struggles to meet those needs. This paper explores these questions with specific attention to sexual offences, a domain that has become increasingly central in contemporary criminal justice and that presents different features from other forms of gendered violence.

Vittima; Giustizia Riparativa; Violenza Sessuale
Victims of Crime; Restorative Justice; Sexual Violence.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Ipertrofia del concetto di "violenza sessuale", tra ampliamento della dimensione applicativa dell'art. 609-*bis* Cp e nuove aggressioni nella sfera digitale. – 3. Cenni sull'affermarsi dell'approccio «punitivista» e le sue matrici. Tra storia, "*carceral feminism*" e populismo penale. – 4. "*Justice gap*": i limiti della giustizia tradizionale nei casi di violenza sessuale. – 5. Bisogni, percezioni e aspettative di giustizia da parte delle vittime. – 6. I principali argomenti contro l'adozione della giustizia riparativa nel contesto della violenza di genere. Cenni sul tema della procedibilità. – 7. Spunti conclusivi: verso una giustizia «caleidoscopica»?

1. La disciplina organica della giustizia riparativa, adottata con il d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), ha introdotto programmi accessibili senza preclusioni basate sulla tipologia di reato[1]. Le prime esperienze applicative hanno dimostrato un *favor reparationis* nel settore della violenza contro le donne[2], rispetto al quale da sempre si evidenzia il difficile connubio con forme di giustizia alternative[3]. Diverse voci – soprattutto provenienti dalla magistratura e dal mondo delle associazioni di supporto alle vittime di violenza – si sono levate per mettere in discussione tale accesso generalizzato[4], anche auspicando una "controriforma" che escluda l'applicabilità della disciplina a determinate fattispecie delittuose[5].

Il crescente dibattito sul punto offre l'occasione non solo di interrogarsi sulla compatibilità di pratiche riparative con i delitti riconducibili alla violenza di genere, ma anche, più in generale, di indagare sulle reali aspirazioni di giustizia da parte delle vittime di tali reati, nonché sulle difficoltà a perseguirle nel contesto della tradizionale giustizia penale. È quanto si propone di fare questo breve contributo, che circoscrive l'analisi al settore specifico – ma sempre più centrale nelle attuali traiettorie della politica criminale – dei delitti sessuali, secondo una delimitazione tematica suggerita da taluni elementi differenzianti rispetto ad altre forme di violenza di genere.

2. Un nodo preliminare – e tutt'altro che pacifico – concerne la delimitazione della stessa definizione di "violenza sessuale". Trattasi, infatti, di un concetto in evidente trasformazione, peraltro secondo diverse direttrici.

Innanzitutto, negli ultimi tempi si è registrato un significativo ampliamento dell'area applicativa del delitto base previsto dall'art. 609-*bis* Cp. Da un primo angolo prospettico, la giurisprudenza ha continuato ad estendere il significato di «atto sessuale», superando la rigida correlazione con determinate zone anatomiche e adagiandosi, invece, su logiche di tipo "relazionale-contestuale"[6]; con la conseguenza

[1] Si v., per tutti, il volume A. Ceretti, G. Mannozzi, C. Mazzucato (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, diretto da G.L. Gatta, M. Gialuz, Milano 2024.
[2] Ad es., G.L. Gatta, *Giustizia riparativa, reati sessuali e nuova attenuante* ex *art. 62. n. 6 c.p. in una sentenza del g.u.p. di Milano*, in *www.sistemapenale.it,* 12.2.2025.
[3] Come si evince dall'interessante confronto contenuto in V. Bonini (a cura di), *Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?*, in *www.sistemapenale.it,* 9.1.2.2024.
[4] Ad es., E. Biaggioni, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa*, *Ivi*, 23 ss.
[5] Ad es., *Il pm Francesco Menditto: Riscrivere la riforma Cartabia per salvare le donne*, in *www.left.it*., 2.2023.
[6] Cass. 11.7.2024 n. 32770: «la nozione di "atto sessuale" può essere definita attraverso il ricorso al duplice criterio oggettivistico-anatomico (parti del corpo attinte) e oggettivistico-contestuale (contesto socio-culturale e

che, nel diritto vivente, risultano idonee ad integrare la fattispecie anche condotte come un bacio sulla guancia o sul collo, una "pacca" sul sedere, una carezza sulla coscia o sul ginocchio[7].

Allo stesso tempo, pur essendo ancora imperniata su precise modalità costrittive (la violenza, la minaccia, l'abuso di autorità), la fattispecie incriminatrice si è progressivamente convertita in un reato a tipicità "debole" incentrato sull'assenza del consenso. La trasformazione è avvenuta non per via legislativa – come accaduto, anche su impulso di obblighi sovranazionali, nella maggior parte degli altri ordinamenti europei – ma grazie al graduale intervento della giurisprudenza di legittimità[8]. Secondo l'ultimo orientamento della Suprema Corte, infatti, integra «l'elemento oggettivo del delitto la condotta invasiva della sfera della libertà sessuale posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa»[9].

Se le evidenti tensioni con il principio di legalità[10] e le criticità in termini di prevedibilità del diritto[11] rendono ormai non più rinviabile un intervento legislativo[12], ciò che qui rileva in modo particolare è la trasformazione della realtà criminologica attratta nel perimetro del delitto.

Da un lato, sotto l'etichetta di violenza sessuale si raggruppa oggi un insieme assai eterogeneo di condotte[13], portatrici di un disvalore molto diverso tra loro. Dall'altro, il reato punisce non solo fatti caratterizzati da una costrizione violenta e inequivocabile, ma anche situazioni in cui l'assenza di consenso si colloca in una zona grigia dell'interazione, segnata da pressioni, fraintendimenti o asimmetrie comunicative[14]. A

---

relazionale) dell'azione».

[7] Per una panoramica giurisprudenziale aggiornata, sia consentito rinviare a G.M. Caletti, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali*, Bologna 2023, 254 ss.

[8] Per una suddivisione in fasi di questo processo, *Ivi*, 155 ss.

[9] Tra le prime pronunce ad esprimersi secondo queste cadenze argomentative, Cass. 19.3.2019 n. 20780.

[10] G. Balbi, Legem et iustitiam facere. *La giurisprudenza e il delitto di violenza sessuale*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 23.11.2023.

[11] Cfr. A. Cadoppi, *La violenza sessuale alla ricerca della tassatività perduta*, in *DPP*, 2016, 1469 ss.

[12] Cfr. M.T. Collica. *La violenza sessuale tra* law in the books *e* law in action*: un intervento riformatore non più rinviabile*, in *www.archiviopenale.it*, 2024, n. 3.

[13] Per una critica dal punto di vista del "*fair labelling*", sia consentito rinviare nuovamente a G.M. Caletti, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali*, cit., 254 ss.

[14] Questo mutamento strutturale si riflette sulla limitata portata esimente che la giurisprudenza riconosce all'errore di fatto sulla presenza del consenso. Atteso che l'assenza di consenso costituirebbe l'elemento fondante la tipicità della fattispecie, aver ritenuto necessaria la manifestazione di una volontà contraria, integrerebbe un errore sul "precetto" e dunque generalmente irrilevante. L'unica forma di errore ammissibile è quella che ricade su un'ambigua manifestazione di assenso da parte della vittima: può essere preso in considerazione un «dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul *contenuto*

mutare è la stessa fisionomia della relazione tra i protagonisti del fatto: l'incriminazione non si concentra più soltanto sullo *sconosciuto* che aggredisce la vittima in contesti esterni, ma altresì sul *conoscente* che, sfruttando le ambiguità del caso o disinteressandosi del tutto della volontà altrui, finisce per comprimere – in forme e gradi diversi[15] – l'autodeterminazione sessuale della persona offesa.

L'accentuarsi della relazione interpersonale tra reo e vittima – a cui potrebbe corrispondere un incremento delle possibilità di un successivo dialogo tra le parti[16] – rispecchia i significativi mutamenti del costume sociale degli ultimi decenni. Se per lungo tempo la definizione di violenza sessuale è coincisa con quella di "stupro violento", quale unica forma di «*real rape*»[17], oggi una rinnovata sensibilità permette di cogliere il disvalore anche di altre forme di lesione dell'autodeterminazione sessuale, ribaltando i termini della questione: è «la mancanza di consenso ciò che definisce la relazione sessuale come violenta»[18].

Accanto alla dilatazione della tipicità dell'art. 609-*bis* Cp va evidenziata un'altra tendenza espansiva nella definizione di delitto sessuale. Specialmente nella letteratura angloamericana[19], nella quale il termine "*sexual violence*" da sempre assume un significato più ampio rispetto all'equivalente italiano, l'espressione si presta ad assorbire anche «violazioni incorporee» della sfera sessuale[20], come ad esempio quelle realizzate nell'ecosistema digitale[21]. In questi contesti, la qualificazione in termini di "violenza" risulta utile per enfatizzare la lesività di condotte che, altrimenti, per una sorta di «dualismo digitale», rischierebbero di essere prese poco sul serio[22]; mentre il riferimento alla dimensione sessuale, sulla quale si è espressa anche la Corte di

---

espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa». Così Cass. 14.10.2020, n. 6520. Sul tema dell'errore sulla presenza del consenso, anche nella sua declinazione colposa, si v. M.L. Mattheudakis, *L'imputazione colpevole differenziata*, Bologna 2020, 419 ss.

[15] Si pensi, ad es., alla pratica di sfilarsi il preservativo nel corso di un rapporto, aggirando il consenso prestato unicamente ad un rapporto protetto. In argomento, P. Caroli, J. Geneuss, *La rimozione fraudolenta del preservativo come aggressione sessuale*, in *DPenCont.*, 2021, 136 ss.

[16] Ciò non significa che la *restorative justice* possa trovare applicazione anche in ipotesi di "*stranger rape*", come dimostrano le esperienze raccolte in S. Miller, *After the Crime,* New York 2011.

[17] Sul tema e le sue implicazioni, rimane imprescindibile S. Estrich, *Real rape*, Cambridge 1987.

[18] T. Pitch, *Un diritto per due*, Milano 1998.

[19] Per tutti, S.P. Green, *Criminalizing Sex*, Oxford 2020. In Italia, invece, una nozione ampia di delitti sessuali è alla base delle riflessioni di A.M. Maugeri, *I reati sessualmente connotati e diritto penale del nemico*, Pisa 2021.

[20] Sul tema, B. Panattoni, *Violazioni "incorporee" della sfera sessuale*, in *www.archiviopenale.it*, 2022, n. 3.

[21] Si veda l'ampia indagine di G. Fiorinelli, *La violenza mediata dalla tecnologia*, Torino 2024.

[22] J. Bailey, S. Dunn, *Recurring Themes in Tech-Facilitated Sexual Violence Over Time*, in G.M. Caletti, K. Summerer (a cura di), *Criminalizing Intimate Image Abuse*, Oxford 2024, 47.

Cassazione[23], evidenzia uno dei diversi orizzonti di tutela, poiché spesso tali condotte risultano lesive anche dell'autodeterminazione sessuale. Ad ogni modo, a prescindere dalla necessità di più puntuali sistematizzazioni[24], si ritiene opportuno allargare il discorso anche a questi nuovi fenomeni, non foss'altro perché, stando alle prime indagini empiriche, le aspettative di giustizia delle vittime appaiono in larga misura sovrapponibili a quelle delle vittime di violenza sessuale "tradizionale"[25].

3. A fronte di queste profonde trasformazioni sociali, l'ordinamento ha dato una risposta eminentemente punitiva. Basti pensare alla assoluta centralità del penale – inteso nella doppia veste sostanziale e processuale – nelle principali riforme dedicate alla violenza di genere, come il "Codice Rosso" (l. 69/2019) e la legge "Roccella" (l. 168/2023), entrambi testi normativi ad "invarianza finanziaria" nei quali le novità penalistiche e procedimentali non si accompagnano a strategie di tutela alternative o complementari.

Un altro denominatore comune di tali riforme consiste nei noti "giri di vite" a livello sanzionatorio, sicché non è improprio affermare che la risposta, oltre che punitiva, risulta essenzialmente *detentiva*[26].

Diverse matrici hanno concorso al consolidarsi dell'attuale approccio repressivo in materia di delitti sessuali. Da una parte vi sono, senza dubbio, retaggi storici. Tra XVIII secolo ed età preunitaria, stupro e ratto erano puniti con estrema durezza – in alcuni casi anche con la pena di morte – poiché ritenuti fattori di disordine sociale e potenzialmente idonei a sovvertire le gerarchie familiari e di classe, soprattutto attraverso lo strumento del matrimonio riparatore[27]. L'intervento polemico di alcuni giuristi liberali, tra cui Francesco Carrara, ha ottenuto l'abolizione di alcune figure di *stuprum* emerse nel diritto intermedio, ma non ha inciso sulla asprezza sanzionatoria della "violenza carnale".

---

[23] Ad es. in relazione all'art. 612-*ter* Cp, v. Cass. 22.12.2023 n. 14927, in *www.sistemapenale.it*, 5.10.2023: «il reato è inserito tra quelli a tutela della libertà morale individuale e si rivolge alla sfera di intimità e della privacy, intesa quale diritto a controllare l'esposizione del proprio corpo e della propria sessualità, in un'ottica di autodeterminazione della sfera sessuale individuale».

[24] Per alcune precisazioni, G.M. Caletti, Habeas corpus *digitale*, Torino 2024, 14 ss.

[25] Cfr. C. McGlynn, *Seeking Justice for Image-based Sexual Abuse*, in G.M. Caletti, K. Summerer (a cura di), *Criminalizing Intimate Image Abuse*, cit., 343 ss. Sulle peculiarità della vittima nel contesto digitale, M. Venturoli, *La tutela "integrata" della vittima di violenza online nello spazio eurounitario*, *www.sistemapenale.it*, 23.6.25.

[26] In questa prospettiva, giova ricordare che la cornice edittale prevista per la violenza sessuale si è assestata, dopo l'intervento del *Codice Rosso*, tra i sei e i dodici anni di reclusione.

[27] Cfr. G.M. Caletti, *Dalla violenza al consenso*, cit., 82 ss.

In tempi più recenti, invece, è innegabile che un impulso decisivo sia provenuto dalle rivendicazioni dei movimenti femministi e, in particolare, da quelle frange che hanno preso il nome di "*carceral feminism*"[28].

Inizialmente il femminismo non si è interessato alla repressione penale della violenza sessuale, se non con riguardo al tema dei «*rape myths*»[29]. Del resto, anche lo storico volume del 1989 di Catharine MacKinnon, *Towards a Feminist Theory of the State*[30], concepisce la violenza sessuale come un prodotto del patriarcato, nel quale la sessualità femminile è espropriata dagli uomini. In questa prospettiva, non avrebbe alcun senso distinguere tra relazioni sessuali libere e consensuali e altre, invece, coartate.

Nonostante l'insistenza di MacKinnon sulla necessità di un cambiamento sociale radicale, gran parte del femminismo della generazione successiva ha recepito il suo messaggio come una sorta di "chiamata alle armi"[31]. In questo passaggio, la giustizia penale, guardata con sospetto dalla nota studiosa, è stata reinterpretata come lo strumento col quale perseguire i cambiamenti sociali auspicati. Emblematica, in tal senso, è la provocatoria fotografia scattata dalla penalista statunitense Aya Gruber sul finire della prima decade del nuovo millennio, per cui la zelante e ben curata pubblico ministero che applica la legge nei confronti del delinquente sessuale avrebbe ormai rimpiazzato colei che brucia i reggiseni negli anni '70 come icona di emancipazione femminile[32].

Non è affatto semplice – né possibile in questa sede – ricostruire le cause dietro a una simile svolta "punitivista"[33]. Si può tuttavia sottolineare come le rivendicazioni femministe abbiano trovato un potente alleato nel populismo penale, che ha spinto i governi a strumentalizzare tali proposte per mostrarsi in controllo della "questione criminale". L'inedito allineamento tra femminismo e politiche di "*law and order*" ha tuttavia contribuito ad alimentare la retorica del "*real rape*": da un lato, legittimando la pena detentiva quale risposta pressoché esclusiva; dall'altro, perpetuando – come effetto collaterale – la delegittimazione delle esperienze di abuso prive di coercizione fisica evidente, che continuano così a ricadere nella sfera di "responsabilità" della

[28] Sul quale, per tutti, A. Gruber, *The Feminist War on Crime*, Oakland 2020, spec. 7, 118.
[29] In particolare a partire dallo storico volume di S. Brownmiller, *Against our will: men, women and rape*, New York 1975.
[30] C. MacKinnon, *Towards a Feminist Theory of the State*, Cambridge 1989.
[31] Cfr. S.J. Schulhofer, *Reforming the law of rape*, in *Law and Inequality*, 2017, 338.
[32] A. Gruber, *Rape, feminism, and the war on crime*, in *Washington Law Review*, 2009, 583.
[33] T. Pitch, *Il malinteso della vittima*, Torino 2022, 52 ss.

donna[34].

In definitiva, il risultato di questo processo è l'affermarsi di una cultura in cui ogni riconoscimento di tutela è valutato esclusivamente in base alla durata della pena detentiva (e alla rapidità del processo), con la conseguenza che ogni altra misura non strettamente punitiva è considerata indifferente al problema della violenza contro le donne[35]. In questo quadro, la risposta carceraria ha finito per eclissare qualsiasi strategia alternativa.

4. Paradossalmente, però, la giustizia penale si rivela spesso inadeguata ad andare incontro ai bisogni delle vittime di delitti sessuali. Si tratta di un dato acquisito nella letteratura internazionale sul tema, nella quale la distanza strutturale tra la promessa di tutela offerta dal sistema penale e l'effettiva protezione garantita alle vittime viene descritta in termini di "*justice gap*".

Nonostante l'intensificarsi degli interventi repressivi, la giustizia tradizionale continua a mostrare evidenti limiti di effettività[36]. Da un lato, le denunce rimangono drasticamente esigue rispetto alla reale incidenza dei fatti (la c.d. *cifra oscura* della violenza sessuale)[37], che secondo le stime del Parlamento europeo interessa il 17% della popolazione femminile[38]. Dall'altro, i tassi di condanna continuano a mantenersi su livelli estremamente bassi[39].

Se, dunque, l'attuazione della giustizia viene identificata con l'irrogazione della pena detentiva, l'esito che emerge è quello di un sistema incapace di soddisfare, in via fisiologica, l'aspettativa punitiva riposta nella giurisdizione penale.

Parallelamente, anche sul piano "qualitativo" l'esperienza della vittima all'interno del processo presenta numerosi elementi di criticità. L'iter, anche a seguito degli

---

[34] A. Flynn, *Sexual Violence and Innovative Responses to Justice*, in N. Henry, A. Powell, A. Flynn (a cura di), *Rape Justice: Beyond the Criminal Law*, Londra 2015, 94 s.

[35] D.L. Martin, *Retribution Revisited: A Reconsideration of Feminist Criminal Law Reform Strategies*, in *Osgoode Hall Law Journal*, 1998, 170.

[36] Sottolinea la scarsa efficacia, non solo nell'ambito dei reati sessuali, dei recenti interventi intesi a beneficio delle vittime, proprio nella prospettiva di un maggior impiego della giustizia riparativa, G. De Francesco, *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 1.6.2021, 16.

[37] Si rimanda al recente studio della Commissione Europea, *EU Gender-based Violence Survey — Key results* (Eurostat/FRA). L'ultima indagine italiana del 2018 (l'aggiornamento è previsto quest'anno) stabilisce che i tassi di denuncia riguardano il 12,2% delle violenze da partner e il 6% di quelle da non partner (cfr. *www.istat.it*).

[38] V. *Violenza di genere: definizione, dati e iniziative dell'UE per contrastarla*, in *www.europarl.europa.eu*, 28.9.2021.

[39] In Inghilterra ad es., statistiche del Governo stimano che solo il 3% delle denunce viene effettivamente perseguito. V. *Ministry of Justice and Home Office, 2021, Review into the Criminal Justice System response to adult rape and serious sexual offences across England and Wales*.

interventi acceleratori introdotti dal *Codice Rosso*, si connota per tempi lunghi e per una esasperata contrapposizione tra le parti, che incentiva l'imputato a difendersi in modo aggressivo, negando ogni responsabilità e facendo leva su stereotipi e strategie di delegittimazione della persona offesa. Entrambi questi profili sono in qualche misura riconducibili anche allo spettro del possibile esito carcerario, che non può che riverberarsi sulle strategie difensive.

A ciò si aggiunge l'immanente rischio di esposizione a forme di vittimizzazione secondaria, derivanti tanto dall'esame minuzioso del fatto[40] e della vita privata e sessuale della vittima, quanto dal rischio di applicazione di miti e stereotipi di genere[41], come di frequente ribadito anche dalla Corte EDU[42]. Infine, il ristoro economico ottenibile in sede giudiziale risulta, nella prassi, spesso modesto.

Nel complesso, pertanto, la giustizia penale tradizionale rischia nella maggior parte dei casi di trasformarsi in un percorso doloroso e altamente disincentivante per le vittime, alimentando la percezione di un sistema incapace di realizzare quella tutela che pure dichiara – attraverso proclami e riforme –di voler assicurare.

Se è vero che rispetto a taluni di questi problemi è opportuno continuare a escogitare rimedi e nuove soluzioni, è altresì innegabile che altri aspetti sembrano invece connaturati al processo penale e alle sue irrinunciabili garanzie. Anche nel 1996, ad esempio, il legislatore coltivò l'illusione di aggirare il problema dell'accertamento processuale con la riunificazione delle fattispecie nella nozione di "atti sessuali", pur essendo chiaro alla scienza penalistica che nulla, dal punto di vista della scrupolosità delle indagini fattuali, sarebbe potuto cambiare[43]. Del resto, come ebbe a scrivere, non senza una certa dose di pregiudizio (quantomeno rispetto alla prima parte dell'aforisma), William Blackstone: «*Rape is an accusation easy to be made and hard to be proved, and harder to be defended by the party accused, though innocent*»[44]. Il processo penale per violenza sessuale – incentrato, in assenza di testimoni, sulla dialettica "*she said-he said*" – contiene tutti gli ingredienti per risultare un'esperienza traumatica per entrambe le parti.

---

[40] Per un recente esempio nella cronaca, *Ciro Grillo, l'avvocato Giulia Bongiorno che difende la ragazza: «Ha dovuto rispondere a 1.675 domande»*, in *www.ilmessaggero.it*, 1.7.2025.
[41] V. Cass. 16.2.2024 n. 13222, in *Foro It.*, 2024, n. 9, 497 ss., con nota di D. Schirò, che annulla una sentenza di merito basata sulla *vis grata puellis*.
[42] C. eur. 27.5.2021 *J.L. c. Italia*.
[43] Cfr. M. Bertolino, *I reati contro la libertà sessuale tra codice e riforma,* in *RIDPP*, 1983, 1478.
[44] W. Blackstone, *Commentaries on the laws of England,* vol. IV, Chicago-Londra 1769, 214. Il passaggio è traducibile come segue: «lo stupro è un'accusa facile da formulare e difficile da dimostrare, e ancora più difficile da difendere da parte dell'accusato, anche se innocente».

5. Ulteriori elementi di riflessione provengono dalle indagini empiriche condotte nel contesto angloamericano[45], che consentono di delineare una concezione di giustizia da parte delle vittime di violenza sessuale ben più articolata del «raddoppio del male»[46] prospettato dal sistema penale.

In primo luogo, le persone intervistate ammettono che la risposta sanzionatoria può assumere rilevanza, specie per alcune vittime, ma ne evidenziano al contempo i limiti[47]: la giustizia non coincide esclusivamente con la pena detentiva e, anzi, l'approccio meramente retributivo risulta molto spesso insoddisfacente. Il bisogno di "conseguenze" («*consequences*») viene letto in senso più ampio[48], come responsabilizzazione dell'autore del fatto («*offender accountability*») e garanzia che la condotta non si ripeta, con una netta enfasi su forme di prevenzione orientate al cambiamento – non solo del reo, ma anche della stessa comunità.

Centrale, in questa prospettiva, è il riconoscimento («*recognition*»): riconoscimento del fatto e del suo disvalore, del danno subito e della piena appartenenza della vittima alla comunità sociale[49]. Tale riconoscimento deve essere espresso tanto dall'autore quanto dalla collettività e deve avvenire in condizioni che preservino la dignità («*dignity*») della persona offesa, troppo spesso negata lungo l'iter processuale, nel quale le intervistate riportano di essersi sentite trattate come «un elemento probatorio» più che come esseri umani[50].

Un altro concetto che emerge con costanza dalle interviste delle *victim-survivor* è quello, non facilmente traducibile, di «*connectedness*». Molte persone offese annoverano tra le proprie priorità la necessità di sentirsi connesse a una rete di supporto, da cui ricevere forme di aiuto materiale e psicologico[51].

---

[45] Senza pretesa di esaustività, J. Herman, *Justice from the Victim's Perspective*, in *Violence Against Women*, 2005, 571 ss.; R. Holder, *Satisfied? Exploring Victims' Justice Judgments*, in D. Wilson (a cura), S. Ross *Crime, Victims and Police*, Londra 2015, 184 ss.; K. Daly, *Sexual Violence and Victims' Justice Interests*, in M. Keenan, E. Zinsstag (a cura di), *Restorative Responses to Sexual Violence*, Oxford 2017; C. McGlynn, N. Westmarland, *Kaleidoscopic Justice: Sexual Violence and Victim-Survivors' Perception of Justice*, in *Social & Legal Studies,* 2018, 1 ss. M. Keenan, E. Zinsstag, *Sexual Violence and Restorative Justice*, Oxford 2022.

[46] Espressione, come noto, di M. Donini, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *RIDPP*, 2013, 1162 ss.

[47] Una vittima intervistata da C. McGlynn, N. Westmarland, *Op cit.*, 9, afferma: «*You still wake up every morning with it hanging over you for as long as it takes for you to have that healing process, and that doesn't change whether they're convicted or not*».

[48] K. Daly, *Op cit*., 119.

[49] R. Holder, *Op cit*., 196-198.

[50] C. McGlynn, N. Westmarland, *Op cit.*, 13.

[51] Si tratta di aspetti centrali anche nella stessa Direttiva 2012/29/UE (sulla quale, per tutti, M. Venturoli, *La tutela*

Le vittime attribuiscono, inoltre, un valore decisivo alla possibilità di avere voce («*voice*»), di essere ascoltate e di esprimere la propria esperienza fuori dalla dialettica strettamente antagonistica del processo[52]. Nella loro prospettiva una dimensione dialogica consente di riequilibrare i rapporti di potere, sollecitare consapevolezza nell'autore e contribuire alla trasformazione sociale e culturale, che molte considerano parte integrante dell'idea di giustizia. Gli stessi risultati non sempre conseguono alla condanna penale, che l'imputato, arroccandosi sulla sua prospettiva e la sua versione dei fatti, può percepire come ingiusta.

È forse (anche) da questa necessità di "avere voce" che scaturisce il filone politico-criminale – particolarmente diffuso nel mondo angloamericano con i "*Victims' Rights Movement*", ma di cui non mancano declinazioni interne[53] – che propugna un ruolo maggiormente attivo della vittima, a cominciare dall'introduzione dei c.d. *victim impact statement*[54]. Si tratta di strategie che, in ogni caso, trovano il loro baricentro nel contesto conflittuale del processo – in ordinamenti come quello statunitense anche in ragione dell'assenza dell'istituto della costituzione di parte civile – e i cui obiettivi restano saldamente ancorati a una finalità punitiva.

Infine, un tratto ricorrente nelle testimonianze è la priorità attribuita alla *prevenzione*, intesa in chiave soprattutto positiva. Più che aspirare alla punizione del fatto già commesso, le vittime esprimono il desiderio di evitare che fatti analoghi si ripetano, manifestando una sorprendente apertura verso percorsi di rieducazione e riabilitazione dell'autore, percepiti talvolta come investimento più efficace e socialmente utile della detenzione[55].

Attesa questa tensione verso il dialogo, la responsabilizzazione, il riconoscimento e

---

della vittima nelle fonti europee, in *DPenCont*, 2012, 86 ss.), che peraltro presta, come noto, molta attenzione anche alla dimensione riparativa (in argomento, di recente, K. Summerer, *Beyond Victims: Exploring Restorative Justice*, in *University of the Pacific Law Review*, 2025, 614 ss.).

[52] C. McGlynn, N. Westmarland, N. Godden, *I just Wanted Him to Hear Me*, in *Journal of Law and Society*, 2012, 213 ss.

[53] Si fa riferimento alla proposta di "costituzionalizzazione" della vittima all'art. 111 Cost., sulla quale si vedano, da ultimo, gli equilibrati rilievi critici di M.L. Mattheudakis, *Crime Victims' Rights in the European Constitutions and the Scale Metaphor: Focus on the Recent Proposal to Amend the Italian Constitution*, in *University of the Pacific Law Review*, 2025, 598 ss.

[54] Per tutti, e P.G. Cassell, E. Erez, *How Victim Impact Statements Promote Justice*, in *Marquette Law Review*, 2024, 862 ss.

[55] C. McGlynn, N. Westmarland, *Op cit.*, 15.

la prevenzione orientata alla rieducazione del reo[56] («lato nobile della riparazione»[57]), la mediazione penale e, più in generale, le pratiche di giustizia riparativa appaiono strumenti potenzialmente idonei a intercettare istanze di giustizia che l'apparato punitivo tradizionale fatica strutturalmente a soddisfare[58].

6. Nella letteratura internazionale, tuttavia, si rintracciano consistenti obiezioni all'applicazione della giustizia riparativa ai casi di violenza di genere che sono permeate anche nel dibattito interno[59].

Tralasciando presunti divieti ricavati da un'imprecisa interpretazione dell'art. 48, par. 1, della Convenzione di Istanbul[60], l'impressione è che la gran parte delle preoccupazioni sull'estensibilità della giustizia riparativa al campo della violenza contro le donne siano essenzialmente ritagliate sulla specifica casistica dell'abuso domestico[61].

Ad essere rimarcati, infatti, sono il rischio che l'incontro riparativo provochi una ri-traumatizzazione della vittima, in ragione dell'impatto psicologico della violenza; le profonde asimmetrie di potere che, caratterizzano tali reati e che possono tradursi in ulteriori forme di nuova vittimizzazione; la possibilità che la persona offesa sia indotta – anche indirettamente – a partecipare al processo; nonché il timore che l'autore del reato possa manipolare il percorso riparativo o farne un uso strumentale, perseguendo

---

[56] La prospettiva primariamente "vittimocentrica" della *restorative justice*, del resto, non preclude una valutazione della persona del reo. V. G. Mannozzi, *Giustizia riparativa*, in ED Ann., X, Milano 2017, spec. 468 ss. Sul rapporto tra giustizia riparativa e rieducazione, si v. tuttavia anche le osservazioni problematizzanti di G. Fiandaca, *Considerazioni su riparazione e rieducazione*, *www.sistemapenale.it*, 2023, n. 10, 135 ss.

[57] G. De Francesco, *La rieducazione e il "lato nobile" della riparazione*, in *Crim*, 2022, 31 ss.

[58] Per una analisi dei tratti della giustizia riparativa, si rimanda alle indagini monografiche di G. Mannozzi, *La giustizia senza spada*, Milano 2004; E. Mattevi, *Una giustizia più riparativa*, Napoli 2017; M. Venturoli, *La vittima nel sistema penale*, Napoli 2015, 265 ss.; C. Mazzucato, *Dalla parte di Caino per una giustizia riparativa*, Agrate Brianza 2018; F. Parisi, *Giustizia riparativa e sistema penale*, Torino 2025.

[59] Per una ricostruzione delle obiezioni, ritenute però non insormontabili, M. Lamanuzzi, *Restorative justice in cases of gender-based violence against women*, in *International Journal of Restorative Justice*, 2023, 1 ss.; M. Botto, R. Girani, *Lucie e ombre della giustizia riparativa*, in *www.rivista.camminodiritto.it*, 6.11.2023; L. Franceschetti, *Giustizia riparativa e violenza di genere: un binomio controverso*, in E. Mattevi, A. Menghini (a cura di), *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale*, Trento 2025, 369 ss.

[60] La disposizione, infatti, si limita a proibire i meccanismi *obbligatori* di risoluzione alternativa delle controversie. Sul dibattito in argomento, A. Lorenzetti, R. Ribon, *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in *www.giudicedonna.it*, 2017, spec. 8 ss.

[61] Come condivisibilmente sottolineato da E. Mattevi, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile, a certe condizioni*, in V. Bonini (a cura di), *Giustizia riparativa e violenza di genere*, cit., 13-15. Per maggiori coordinate sulla problematica nozione di "violenza domestica" si rinvia al chiaro lavoro di S. Braschi, *La nozione di "violenza domestica" tra tutela dei diritti umani e sistema penale*, in *Crim*, 2022, 305 ss.

finalità utilitaristiche quali l'ottenimento di benefici o di una liberazione anticipata[62]. In questo tipo di considerazioni affiora il richiamo, seppur non sempre esplicito, ai contributi psicologici che hanno indagato le dinamiche della violenza nelle relazioni intime, tra cui il noto modello della "spirale della violenza" elaborato da Lenore Walker[63]. Tale teoria descrive il ripetersi ciclico di tre fasi: un progressivo accumulo di tensione e paura nella vittima; l'esplosione dell'episodio violento da parte del partner, con intensità crescente nel tempo; e infine un momento di apparente riconciliazione, in cui l'autore manifesta pentimento e la vittima, confidando in un cambiamento, decide di proseguire la relazione. Questo ciclo tende a riprodursi con cadenza sempre più serrata, intrappolando la vittima in un circuito relazionale caratterizzato da dipendenza emotiva e rischio di nuove aggressioni.

Si tratta di criticità che, per quanto meritevoli di massima attenzione, risultano paradigmatiche soprattutto dei contesti di violenza tra partner[64], ma che non sono necessariamente presenti – né egualmente intense – nelle molteplici forme che la violenza sessuale può assumere al di fuori della relazione intima. È vero, come sottolineato, che nella nuova fisionomia della violenza sessuale tende ad accentuarsi la relazione interpersonale tra reo e vittima, ma la tassonomia è così sfaccettata da prescindere, in molte ipotesi, da una frequentazione stabile[65]. Ciò, a maggior ragione, vale per le condotte realizzate digitalmente, nelle quali peraltro vi sono spesso anche più margini per contribuire a riparare concretamente il danno[66].

Un'altra linea critica paventa una "riprivatizzazione" della violenza di genere[67], evocando esempi normativi, come la Spagna, che prevedono limiti all'uso della mediazione. Tale rischio viene descritto come un passo indietro rispetto all'emersione

---

[62] Per queste obiezioni, J. Stubbs, *Domestic Violence and Womens' Safety: feminist challenge*, in H. Stramg, J. Braithwaite (a cura di), *Restorative Justice and Family Violence*, Cambridge 2002, 42 ss.
[63] L.E.A. Walker, *The Battered Woman Syndrome*[3], New York 2009, 91 ss.
[64] Così già F. Parisi, *La* restorative justice *alla ricerca di identità e legittimazione*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 24.12.2014, 25 ss.
[65] Peraltro, considerazioni analoghe potrebbero valere in relazione alla stessa violenza intrafamiliare, che si caratterizza per una varietà di situazioni, tra cui anche forme di aggressione meno severe e occasionali, rispetto alle quali si potrebbe ragionare in merito a prospettive riparative. Cfr. sul punto, S. Braschi, *Il contrasto alla violenza domestica: appunti per una politica criminale* evidence-based, in *RIDPP*, 2025, 105 ss., 141; M. Botto, R. Girani, *Op. cit*., 33.
[66] Si pensi, ad esempio, a chi abbia condiviso immagini intime altrui. Si tratta di un soggetto che, sapendo dove ha disseminato le immagini, può contribuire nella ricerca online delle immagini, volendo anche pagando le spese di un tecnico che le rintracci e provi a rimuoverle. Sui margini di riparazione di illeciti online, di recente, E. Mattevi, *Una nuova frontiera per la giustizia riparativa: l'illecito online*, in *penaledp.it*, 23.5.2025.
[67] Ad es. J. Ptacek, *Restorative Justice and Violence against Women*, New York 2010.

pubblica del fenomeno, con conseguente perdita di visibilità e riconoscimento istituzionale della gravità della violenza di genere.

Eppure, a ben vedere, la privatizzazione della violenza sessuale risulta ancora concretamente in essere, nella misura in cui, come osservato, la maggioranza dei casi non giunge all'attenzione del sistema penale e rimane sommersa[68]. Inoltre, guardando alla disciplina italiana, i programmi di giustizia riparativa si intersecano costantemente con il procedimento penale. Per quanto la valutazione di quali casi sottoporre ai centri di mediazione sia estremamente complessa[69], tale da richiedere di raggiungere intese sui criteri[70], ciò attenua il rischio evocato.

Al contempo, nei casi di violenza sessuale procedibili a querela la disciplina organica ha predisposto un possibile binario alternativo, anche alla luce della possibilità, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. 150/2022, di accedere ai programmi anche prima che la querela venga proposta. Si deve guardare con favore al fatto che l'ordinamento offra alla vittima, spesso riluttante a impegnarsi in un processo penale per le ragioni evidenziate, una via alternativa alla mera ricerca di un accordo transattivo tra difensori. La mediazione consente infatti di affrontare anche la dimensione interpersonale del conflitto, orientando la soluzione verso forme di riparazione non esclusivamente economiche.

In questa prospettiva, un'eventuale estensione generalizzata della procedibilità d'ufficio alla violenza sessuale – sollecitata, ad esempio, dal GREVIO[71] – risulta problematica, in quanto espressione di un paradigma fortemente paternalistico. Nel tentativo di proteggere la vittima, si finisce invece per sottrarle la possibilità di riappropriarsi del proprio ruolo e della propria voce. Un simile approccio, infatti, parte dall'assunto che la violenza di genere renda la vittima incapace di definire i propri obiettivi di giustizia e, dunque, sia opportuno privarla di ogni potere sul procedimento. L'effetto però è quello di relegarla a un'identità passiva e interamente "vittimizzata", in un momento nel quale, invece, secondo le scienze psicologiche, sarebbe indispensabile riacquisire il controllo sulle proprie esperienze[72].

---

[68] Cfr. M. Keenan, E. Zinsstag, *Op cit*., 322.

[69] Secondo L. Bartoli, *La giustizia riparativa al bivio tra comunità e processo*, in *DPP*, 2024, 946, «i margini lasciati alla discrezione del giudice sono ampi; i fattori da tenere a mente sono molti, giuridici, ma non solo; le condizioni psicologiche e sociali degl'individui hanno un loro imponderabile peso: siamo lontani da un'asciutta verifica dei presupposti di legge».

[70] M. Bouchard, *L'innesto della giustizia riparativa nel processo: l'avvio e la chiusura dalla prospettiva del giudice*, in *www.sistemapenale.it*, 24.11.23, 2.

[71] V. *Rapporto di Valutazione (di Base) del GREVIO*, Italia, del 15 novembre 2019, 76.

[72] Cfr. L. Goodmark, *When is a Battered Woman not a Battered Woman?*, in *Yale Journal of Law ad Feminism*,

Accanto alle preoccupazioni di carattere generale appena illustrate si aggiungono timori specifici legati alla riforma italiana. Tali rilievi sottolineano la difficoltà di una formazione specialistica dei mediatori con riguardo a un settore così delicato come la violenza di genere, nonché il fatto che il ricorso alla giustizia riparativa possa essere guidato da esigenze meramente deflattive, piuttosto che da un autentico interesse per i bisogni delle vittime[73]. Pur non essendo argomenti privi di fondamento, si tratta di obiezioni che riguardano una prassi ancora *in fieri* e, pertanto, da considerarsi non insormontabili. Al contrario, il panorama internazionale mostra una pluralità di esempi virtuosi decisamente più all'avanguardia rispetto alla teoria, che possono fungere da ispirazione per replicare esperienze positive[74].

7. Il percorso svolto consente di mettere in discussione una rappresentazione semplicistica della vittima di violenza sessuale come soggetto animato da un irriducibile desiderio di punizione. Come mostrano diversi contributi empirici, la maggior parte delle vittime non ricerca vendetta o pene sproporzionate, né tantomeno aspira a trasformarsi in figure archetipiche della repressione penale. E anche laddove ciò avviene in casi eclatanti, la lezione che se ne ricava è proprio che «i processi non saranno mai sufficienti»[75].

La domanda di giustizia che emerge è, molto più spesso, una domanda di ascolto, riconoscimento, comprensione del danno e – nei termini analizzati – prevenzione. Rispetto ai casi di maggiore conflittualità, invece, occorre interrogarsi se non può essere stata la stessa dinamica processuale ad irrigidire le posizioni della persona denunciante. La letteratura internazionale, infatti, documenta numerosi casi in cui la vittima inizialmente aveva manifestato attenzione nei confronti dell'imputato – esprimendo disagio all'idea che la vicenda potesse sfociare in una condanna detentiva e mostrandosi incline a percorsi più dialogici e interpersonali, attraverso i quali far "sentire la propria voce" e aiutare l'accusato a comprendere la sofferenza subita –, per poi, una volta calata nel contesto processuale, spesso inquinato dal clamore mediatico[76], assumere atteggiamenti apertamente ostili[77].

2008, 75 ss.

[73] Cfr. E. Biaggioni, *Op. cit*., 25, 31.

[74] Si v. la ricchissima panoramica offerta dal volume di M. Keenan, E. Zinsstag, *Op cit*., 218 ss.

[75] È noto il caso di Gisèle Pelicot. Cfr. M. Garcia, *Vivere con gli uomini*, Torino 2025, 10, da cui è tratta anche la citazione.

[76] Sul tema è d'obbligo il riferimento a V. Manes, *Giustizia mediatica*, Bologna 2022.

[77] Si veda ad es. la vicenda del c.d. *Stanford rape*, descritta in G.M. Caletti, *Dalla violenza al consenso*, cit., 11-12,

Consultando tali indagini empiriche, viene consolidandosi il sospetto che le recenti politiche "vittimocentriche" non siano tanto orientate alla tutela di vittime *reali*, quanto alla rassicurazione delle vittime *potenziali* mediante messaggi di sicurezza punitiva dal sicuro ritorno elettorale [78]. È la collettività, o quantomeno la rappresentazione sdegnata che ne viene offerta dai media e dalla politica, a reclamare una reazione esemplare, dando però luogo a uno strabismo tra le proprie aspettative punitive e le reali esigenze delle vittime coinvolte.

Nella prospettiva di superare l'attuale approccio «ritorsivo» e carcerocentrico[79], pare dunque stagliarsi la necessità di superare una concezione piatta e lineare della giustizia, che procede meccanicamente dal fatto alla pena, per adottare – nella felice espressione di due studiose anglosassoni – un paradigma «caleidoscopico»[80], in cui possano alternarsi e intrecciarsi modelli differenti[81], capaci di garantire riconoscimento reciproco, dignità per tutti i partecipanti e maggiore umanità nelle conseguenze.

Ciò non significa ignorare le obiezioni, né sottovalutare i rischi di applicazione impropria della giustizia riparativa, soprattutto in contesti segnati da asimmetrie di potere e dinamiche relazionali complesse [82]. Tali diffidenze meritano piena considerazione, così come quelle che vertono sulle garanzie dell'imputato [83]. Esse devono fungere da bussola critica per sorvegliare sull'applicazione della disciplina organica e coglierne eventuali criticità, ma non come argomento aprioristicamente preclusivo. L'obiettivo, pertanto, è garantire condizioni di assoluta volontarietà delle pratiche, adeguata preparazione professionale dei mediatori, protezione della persona offesa e rigore nel *risk assessment* e nella selezione dei casi.

Il lavoro ha provato anche a sottolineare la scarsa effettività della giustizia penale nei casi di violenza sessuale. In questa prospettiva, l'attuale centralità della risposta punitiva rischia di alimentare una spirale paradossale: proprio l'insoddisfazione prodotta dal sistema – e dalle sue promesse inevitabilmente non mantenute – potrebbe

---

415 ss.

[78] M. Donini, *Delitto riparato e pena agìta come categorie generali*, in E. Mattevi, A. Menghini (a cura di), *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., 60, laddove si precisa altresì che, nonostante le comprensibili preoccupazioni degli avvocati difensori, la giustizia riparativa non contribuirebbe a un nuovo vittimocentrismo.

[79] Cfr., per tutti, L. Eusebi, *Prospettive di un sistema sanzionatorio riparativo*, in *disCrimen*, 27.3.25.

[80] C. McGlynn, N. Westmarland, *Op cit.*

[81] Sui diversi possibili gradi di complementarità tra giustizia riparativa e giustizia punitiva, R. Bartoli, *Una giustizia senza violenza, né stato, né diritto*, in *www.sistemapenale.it*, 28.7.23, 13 ss.

[82] Come quelle sottolineate da E. Biaggioni, *Op. cit*.

[83] Sulle quali non è stato possibile soffermarsi in questo breve contributo. V. ad es. D. Bertaccini, *La giustizia riparativa in seno alla riforma punitivo-efficientista*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 8.10.24.

tradursi in richieste di ulteriore inasprimento sanzionatorio, nonché in pressioni per derogare a principi fondamentali di garanzia. Come è stato di recente affermato, la giustizia riparativa «è una avvincente sfida del nostro tempo», necessaria altresì «per evitare che le vittime, sempre più al centro dell'attenzione dei media e della politica criminale, pensino di poter trovare soddisfazione solo attraverso pene sempre più severe e torsioni del diritto penale liberale»[84]. Per il momento, non è ancora così.

[84] G.L. Gatta, *Conclusioni*, in E. Mattevi, A. Menghini (a cura di), *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., 394.